

Gestione separata dell'Inps e l'obbligo di doppia contribuzione



BRESCIA. La tesi sino ad oggi sostenuta dall'Inps e oggetto di diverse interpretazioni della Giurisprudenza nel corso degli anni imponeva agli amministratori di società a responsabilità limitata di versare i contributi alla gestione separata dell'Inps a meno che, l'amministratore, dimostrasse di non partecipare direttamente al lavoro aziendale. La Corte di Cassazione nel 2012, ha chiarito che, ad esempio, la partecipazione del socio amministratore in azienda si realizza in assenza di personale dipendente in quanto è presumibile che il socio svolga, in tal caso, sia le mansioni esecutive che quelle operative. In pratica, il socio e amministratore di SRL, era soggetto alla c.d. «doppia contribuzione» e cioè pagava la gestione commercianti per il reddito d'impresa -anche se non percepito- e la gestione separata per il reddito di lavoro autonomo percepito quale compenso per l'espletamento dell'incarico.

Ora, l'Ordinanza della

Cassazione n. 1759 del 27 gennaio 2021, ha stabilito che il socio amministratore che svolga solamente funzioni amministrative sia escluso dall'obbligo della doppia contribuzione. Il caso in esame è quello di un socio che svolge esclusivamente mansioni di amministratore che, per l'Inps, è soggetto a doppia contribuzione.

Gli Ermellini chiariscono che il ruolo di amministratore di una società non è sufficiente a qualificare la situazione di partecipazione diretta al lavoro aziendale e, pertanto, bisogna escludere che un amministratore sia iscritto d'ufficio alla gestione commercianti.

In ogni caso, ai fini della doppia iscrizione, è l'Inps a dover dimostrare che l'amministratore svolga anche mansioni di tipo operativo oltre a quelle di amministratore. Rimane da capire se gli amministratori che non partecipano al lavoro aziendale attualmente iscritti alla gestione commercianti possano chiedere la cancellazione ed il relativo rimborso dei contributi versati. //

MICHELE VITELLO